

## Delibera n° 1133

Estratto del processo verbale della seduta del  
**16 luglio 2021**

**oggetto:**

LR 5/2020, ART 12. PROGRAMMA ANTICRISI COVID-19. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI AIUTO ATTIVATE E DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER LA CONVERSIONE IN SOVVENZIONE DEI FINANZIAMENTI.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	presente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Vice Presidente	presente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	presente
<b>Tiziana GIBELLI</b>	Assessore	assente
<b>Graziano PIZZIMENTI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	presente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Gianni CORTIULA** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Vista** la Comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione europea del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 91 del 20 marzo 2020, così come modificata dalla Commissione europea con Comunicazioni C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 final dell'8 maggio 2020 e C(2020) 4509 final del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 final del 13 ottobre 2020 e C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, di seguito Comunicazione;

**Visto** l'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19) ai sensi del quale la Regione attiva un programma di interventi straordinari denominato "Programma Anticrisi COVID-19";

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 9 aprile 2020, n. 552 con la quale sono state definite le condizioni per la concessione degli aiuti di Stato previsti dal Programma Anticrisi COVID-19;

**Preso atto** che, ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è stato notificato alla Commissione europea, in data 9 aprile 2020, il regime di aiuto numero SA.57005 (2020/N) intitolato "Concessione di aiuti di Stato previsti dal Programma anticrisi Covid-19 di cui all'articolo 12 della legge regionale 5/2020 nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";

**Vista** la Decisione C(2020) 2624 final di data 21 aprile 2020 con la quale la Commissione europea ha deciso di non sollevare obiezioni al predetto regime di aiuto numero SA.57005 (2020/N) e lo ha dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

**Vista** la deliberazione 24 aprile 2020, n. 610 con la quale la Giunta regionale ha ridefinito le condizioni per la concessione degli aiuti di Stato previsti dal Programma Anticrisi COVID-19;

**Vista** la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) e successive modificazioni e integrazioni, con la quale è stato istituito il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, di seguito Fondo, per l'erogazione di finanziamenti agevolati alle imprese situate nel territorio regionale operanti nei comparti agricolo, forestale e del legno, della pesca e acquacoltura;

**Considerato** che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge regionale 5/2020 il Fondo ha attivato nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19 specifiche tipologie di finanziamenti agevolati nel rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione;

**Considerato** che con le predette deliberazioni n. 552/2020, n. 610/2020, nonché con le deliberazioni n. 931 del 19 giugno 2020, n. 1299 del 21 agosto 2020, n. 523 del 1 aprile 2021 e n. 586 del 16 aprile 2021, la Giunta regionale ha altresì definito, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della legge regionale 5/2020, i criteri e le modalità per l'erogazione dei precitati finanziamenti del Fondo e delle sovvenzioni;

**Visto** il paragrafo 23 ter della Comunicazione come introdotto dalla Comunicazione C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021 (Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine) che consente la conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse ai sensi della Comunicazione sotto forma di finanziamenti;

**Preso atto** che il comma 6, lettere b) e c) dell'articolo 12 della legge regionale 5/2020 così come da ultimo modificato dall'articolo 93 della legge regionale Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia Sviluppo Impresa)) prevede che la Giunta regionale individui, con propria deliberazione, le tipologie di finanziamento alle quali applicare la predetta conversione e che la stessa deliberazione definisca i criteri e le modalità per la conversione medesima;

**Preso atto** che, ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è stato notificato alla Commissione europea, in data 19 marzo 2021, il regime di aiuto numero SA.62409 (2021/N) ai fini dell'adeguamento del regime regionale esistente alla quinta modifica del Quadro temporaneo;

**Vista** la Decisione C(2021) 2707 final di data 16 aprile 2021 con la quale la Commissione europea ha deciso di non sollevare obiezioni al predetto regime di aiuto numero SA.62409 (2021/N) e lo ha dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

**Considerato** che l'Amministrazione regionale, come enunciato all'articolo 3, comma 37, della legge regionale 15/2020, adotta ogni possibile iniziativa che consenta di superare in maniera strutturale la crisi socioeconomica causata dal COVID-19 e, in coerenza a tale strategia, prevede che il Programma Anticrisi COVID-19 possa sostenere, oltre alle esigenze di liquidità corrente del sistema agroalimentare, anche progetti di investimento aziendale funzionali ad un modello di sviluppo qualificato e di ripresa duratura;

**Considerato** altresì che ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera c) della legge regionale 5/2020, così come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettore 2021)), il Fondo nell'ambito del Programma Anticrisi COVID -19 eroga finanziamenti per l'anticipo delle spese di conduzione aziendale e del fabbisogno di liquidità aziendale relativo agli investimenti;

**Atteso** che le tipologie di finanziamento attivate dal Fondo nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19 sono comprese tra le misure di aiuto individuate dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 5/2020, con proprie deliberazioni nn. 552/2020, 747/2020, 1299/2020, 122/2021, 523/2021;

**Preso atto** che le predette tipologie di finanziamento concernono conseguentemente sia operazioni di liquidità che agevolano le esigenze correnti delle imprese che il sostegno al completamento o alla realizzazione di progetti di investimento;

**Visto** l'articolo 11 della legge regionale 6/2021 sensi del quale la Regione, nella situazione emergenziale derivante dagli effetti della Pandemia Covid-19, promuove e incentiva lo sviluppo delle filiere agroalimentari regionali con l'erogazione, nell'ambito del programma Anticrisi COVID – 19, di finanziamenti agevolati tramite le disponibilità del Fondo rinunciando, ad avvenuta realizzazione dei progetti di cui al comma 3, a parte del rientro delle quote di ammortamento;

**Preso atto** che il predetto articolo 11 della legge regionale 6/2021 prevede che i finanziamenti per i quali si rinuncia a parte del rientro delle quote di ammortamento siano erogati alle imprese che attuano in forma congiunta e integrata progetti di investimento diretti a:

- a) aumentare l'efficienza e la competitività nel comparto della carne e del comparto lattiero-caseario;
- b) ripristinare e sviluppare le colture del castagno, del noce, dell'olivo e della canapa nei territori vocati;
- c) impiegare materiali, tecnologie e mezzi non inquinanti e sostenibili per la produzione e la distribuzione, anche a domicilio, dei prodotti nel comparto del latte.

**Considerato** che la conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse nell'ambito del Programma Anticrisi COVID – 19 sotto forma di finanziamento si realizza con la rinuncia al rientro o a parte del rientro delle quote di ammortamento dei finanziamenti erogati dal Fondo;

**Ritenuto** conseguentemente di applicare quale misura del Programma Anticrisi COVID-19 la conversione in sovvenzione di finanziamenti che concernono progetti di sviluppo delle filiere agroalimentari regionali di cui all' articolo 11 della legge regionale 6/2021;

**Ritenuto** che in sede di prima applicazione la conversione in sovvenzione debba riguardare nello specifico la filiera lattiero-casearia;

**Ritenuto** al tal fine di aggiornare l'elenco delle misure, da ultimo modificato con delibera n.523/2021, inserendo la conversione in sovvenzione dei finanziamenti attivati nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19, ai sensi del paragrafo 23 ter della Comunicazione, nel testo allegato alla presente deliberazione (Allegato 1), della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto** di approvare i "Criteri e modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione al Programma Anticrisi covid-19 di cui all'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5" nel testo allegato alla presente deliberazione (Allegato 2), della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

**Su proposta** dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,

**la Giunta regionale** all'unanimità,

delibera

1. di approvare il provvedimento allegato alla presente deliberazione (Allegato 1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, denominato "Individuazione delle misure di aiuto alle quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione europea del 19 marzo 2020 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 91 del 20 marzo 2020, a seguito alla decisione di approvazione C(2020) 2624 final di data 21 aprile 2020 della Commissione europea del regime di aiuto numero SA.57005 (2020/N) che sostituisce integralmente l'allegato 1 della deliberazione di Giunta regionale 523/2021;
2. di approvare il provvedimento allegato alla presente deliberazione (Allegato 2), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, denominato "Criteri e modalità per la conversione dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione al Programma Anticrisi covid-19 di cui all'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5";
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

## ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1133 DEL 16 LUGLIO 2021

### ALLEGATO 1

**Legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19), articolo 12, commi 2 e 3**

**Individuazione delle misure di aiuto alle quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione europea del 19 marzo 2020 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 91 del 20 marzo 2020, a seguito alla decisione di approvazione C(2020) 2624 final di data 21 aprile 2020 della Commissione europea del regime di aiuto numero SA.57005 (2020/N) "Programma anticrisi COVID-19"**

<b>MISURE DI AIUTO</b>
<b>L.R. 30 dicembre 2008 n.17 (Legge finanziaria 2009), art. 3, commi da 12 a 15;</b> <b>DPRReg. 29 settembre 2009, n.261</b> (e successive modifiche ed integrazioni) Rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli.
<b>L.R. 23 gennaio 2007 (Legge finanziaria 2007), art.7, commi da 43 a 46, come modificata dalla L.R. 30 dicembre 2008 n.17 (Legge finanziaria 2009), art. 3, comma 66;</b> <b>DPRReg. 29 settembre 2009, n.263</b> (e successive modifiche ed integrazioni) Rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
<b>L.R. 28 dicembre 2017 n.45 (Legge finanziaria 2018), art.3, commi da 42 a 44.</b> Finanziamenti erogati ai sensi del comma 44, lettera b) finalizzati al rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di acquacoltura.
<b>L.R. 11 agosto 2011, n.11 (Assestamento del bilancio 2011), art. 2, commi da 17 a 24;</b> <b>DPRReg. 24 maggio 2012, n. 113/2012</b> (e successive modifiche ed integrazioni) Anticipazione alle imprese del valore commerciale dei prodotti agricoli.
<b>L.R. 27 dicembre 2013, n.23 (Legge finanziaria 2014), art. 2, comma da 68 a 71.</b> Finanziamenti erogati ai sensi del comma 71 finalizzati al rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di utilizzazione boschiva e di erogazione di servizi di sistemazione e manutenzione idraulico forestale.
<b>L.R. 28 dicembre 2017 n.45 (Legge finanziaria 2018), art.3 commi da 42 a 44.</b> Finanziamenti erogati ai sensi del comma 44, lettera a) finalizzati ad investimenti produttivi e di modernizzazione delle imprese di acquacoltura
<b>L.R. 20 novembre 1982, n.80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), art. 5, comma primo, lettera A);</b>

<p><b>DPReg. 23 dicembre 2014, n. 247/2014</b> (e successive modifiche ed integrazioni) Finanziamenti per investimenti inerenti la produzione di prodotti agricoli</p>
<p><b>L.R. 20 novembre 1982, n.80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), art. 5, comma primo, lettera B);</b></p> <p><b>DPReg. 23 dicembre 2014, n. 248/2014</b> (e successive modifiche ed integrazioni).</p> <p>Finanziamenti per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli</p>

<p><b>L.R. 6 marzo 2008, n.6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), art. 1, lettera a);</b></p> <p><b>DPReg. 7 febbraio 2018, n. 23/2018</b> (e successive modifiche ed integrazioni)</p> <p>Indennizzi per i danni cagionati da fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo</p>
<p><b>L.R. 6 marzo 2008, n.6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), art. 39, comma 1, lettera b);</b></p> <p><b>DPReg. 15 maggio 2009, n. 128/2009</b> (e successive modifiche ed integrazioni)</p> <p>Contributi a imprese per indennizzo danni al patrimonio zootecnico arrecati da specie di interesse comunitario</p>
<p><b>L.R. 6 marzo 2008, n.6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), art. 10, comma 1, lettera c);</b></p> <p><b>Regolamenti provinciali (D.CC PN n. 50/2009, DCC TS 16.09.2004, DCC GO n. 23/2007, DCC UD 31/2010)</b> (e successive modifiche ed integrazioni)</p> <p>Contributi per la prevenzione dei danni all'agricoltura, al patrimonio zootecnico e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo</p>
<p><b>L.R. 27 dicembre 2019, n.24 (Legge di Stabilità 2020), art. 3, commi da 97 a 101.</b></p> <p>Contributo straordinario alle imprese agricole a titolo di indennizzo per i danni provocati dalla fauna selvatica</p>
<p><b>L.R. 4 agosto 2014, n.15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), art. 2, comma 6.</b></p> <p>Contributi ai consorzi apistici provinciali per iniziative di tutela della sanità delle api, assistenza tecnica agli apicoltori e azioni di contrasto dello spopolamento del patrimonio apistico</p>
<p><b>L.R. 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), art. 4;</b></p> <p><b>DPReg. 12 ottobre 1999, n. 316</b> (e successive modifiche ed integrazioni) Contributi ai conduttori dei fondi per il mantenimento e miglioramento dei biotopi</p>

<p><b>L.R. 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), art. 8.</b></p> <p>Contributi ai conduttori dei fondi per il mantenimento e miglioramento dei biotopi</p>
<p><b>L.R. 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), art. 41ter, comma 4, lettera d).</b></p> <p>Contributi per la viabilità forestale</p>
<p><b>L.R. 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), art. 41Ter, commi 2 e 3.</b></p> <p>Contributi per la pianificazione forestale</p>
<p><b>L.R. 29 dicembre 2016, n. 26 (Bilancio di previsione per gli anni 2017-2019 e per l'anno 2017), art. 3, comma 35.</b></p> <p>Contributi alle imprese, inserite nella graduatoria di cui all' articolo 10 del decreto del presidente della regione 4 febbraio 2015, n. 20, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per la stipula delle fideiussioni</p>
<p><b>L.R. 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), art. 15, comma 3 bis;</b></p> <p>Contributi alle associazioni dei tartufai per iniziative finalizzate alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio tartuficolo e alla realizzazione di attività formative</p>
<p><b>L.R. 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), art. 13, comma 1, lettera a).</b></p> <p>Contributi agli apicoltori, singoli o associati che risiedono nel territorio regionale e ivi esercitano l'attività apistica, per la costruzione, trasformazione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di locali destinati alla lavorazione dei prodotti dei propri apiari</p>
<p><b>L.R. 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), art. 13, comma 1, lettera b).</b></p> <p>Contributi agli apicoltori per l'acquisto di attrezzature apistiche</p>
<p><b>L.R. 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), art. 13, comma 1, lettera c).</b></p> <p>Contributi agli apicoltori per l'acquisto di alveari e famiglie di api</p>
<p><b>L.R. 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), art. 1, commi 1 e 2, art. 1 bis, art. 1 bis.1, art. 1 ter, art. 2, commi 1, 3, 3bis.</b></p> <p>Finanziamento del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura</p>
<p><b>L.R. 12 ottobre 2018, n. 21 (Interventi in situazioni di crisi della filiera regionale delle carni).</b></p> <p>Interventi in situazioni di crisi della filiera regionale delle carni.</p>
<p><b>L.R. 12 ottobre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali), art. 3, comma 23.</b></p> <p>Contributi alle imprese agricole per l'abbattimento del costo delle commissioni dovute sulle garanzie rilasciate da confidi e ISMEA</p>

<p><b>L.R. 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), art. 33, comma 1.</b></p> <p>Contributi in conto capitale alle imprese per realizzazione di progetti integrati del comparto lattiero - caseario</p>
<p><b>L.R. 4 novembre 2019, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), art. 3, comma 5.</b></p> <p>Contributi ai caseifici con sede sul territorio regionale che evidenziano la denominazione di "turnari" a sostegno dei costi per interventi di adeguamento e ammodernamento delle strutture di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli</p>
<p><b>L.R. 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), art. 3, comma 53.</b></p> <p>Aiuti per la realizzazione delle piattaforme digitali per il miglioramento della gestione aziendale</p>
<p><b>L.R. 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), art. 3, commi da 67 a 83.</b></p> <p>Intervento finalizzato a contrastare l'abbandono del territorio montano</p>
<p><b>L.R. 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), art. 3, commi da 37 a 42.</b></p> <p>Finanziamenti del Fondo di rotazione regionale in agricoltura per investimenti che risultano agevolabili ai sensi di norme regionali nella forma di contribuzione in conto capitale con la rinuncia a parte del rientro delle quote di ammortamento</p>
<p><b>L.R. 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), art. 4, commi da 10 a 24.</b></p> <p>Valorizzazione delle produzioni agricole realizzate nei territori montani dalle imprese in forma congiunta e integrata</p>
<p><b>LR 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettore 2021), art.11.</b></p> <p>Finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale e del fabbisogno di liquidità aziendale relativo a progetti di sviluppo delle filiere agroalimentari regionali con rinuncia a parte del rientro delle quote di ammortamento</p>

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE



## ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1133 DEL 16 LUGLIO 2021

### ALLEGATO 2

#### **Criteri e modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione al Programma Anticrisi covid-19 di cui all'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5.**

##### **1. Criteri e modalità applicabili a tutte le tipologie di conversioni**

La conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse nell'ambito del Programma Anticrisi COVID – 19 sotto forma di finanziamento, di seguito sovvenzione, si realizza con la rinuncia al rientro o a parte del rientro delle quote di ammortamento dei finanziamenti erogati dal Fondo ai sensi dell'articolo 3 "Aiuti sotto forma di sovvenzioni e prestiti" di cui all'allegato 1 della deliberazione di Giunta regionale 610/2020.

##### **2. Criteri e modalità applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo a progetti di sviluppo della filiera lattiero casearia.**

###### **Progetti di coordinamento e ottimizzazione dello sbocco commerciale dei prodotti**

1. La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti erogati per il fabbisogno di liquidità derivante dalla realizzazione di progetti di trasformazione, di commercializzazione e di promozione del latte e dei prodotti lattiero caseari attuati in forma congiunta ed integrata da più imprese al fine di migliorare l'efficienza e la competitività delle stesse in ambito produttivo e commerciale.
2. Ai progetti aderiscono almeno 5 imprese attive in regione che:
  - a) singolarmente, trasformano e commercializzano latte proveniente, per oltre il 75% del totale su base annua, da unità produttive situate nel territorio regionale, di seguito denominate stalle, e commercializzano i prodotti lattiero-caseari ottenuti dalla sua trasformazione;
  - b) impiegano complessivamente, per le attività di cui alla lettera a), almeno il 15% della produzione totale annua di latte che le stalle conferiscono a primi acquirenti in regione con riferimento ai dati ricavabili dal portale SIAN;
  - c) partecipano alla costituzione ed all'organizzazione in regione di una società consortile, che nell'assetto organizzativo delle stesse assume il ruolo di organizzazione comune che coordina ed ottimizza quantomeno lo sbocco commerciale dei loro prodotti, di seguito definita struttura. L'atto costitutivo della struttura prevede la possibilità, per l'Amministrazione regionale, di nominare un componente del consiglio di amministrazione della struttura medesima.
3. La produzione annua di riferimento per la dimostrazione dei requisiti è quella desunta dalla media delle produzioni e dei conferimenti del triennio 2017/2019.
4. Alla struttura ciascuna delle imprese aderenti affida la definizione e l'applicazione di strategie unitarie di commercializzazione, promozione, distribuzione e di eventuali servizi correlati, di una aliquota inizialmente corrispondente, in totale, all'equivalente di almeno un quinto del latte di cui alla lettera a).
5. Ciascuna impresa aderente al progetto affida inoltre alla struttura una ulteriore aliquota variabile delle proprie attività di raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione del latte, nonché delle attività di stagionatura, condizionamento, porzionamento e confezionamento dei relativi prodotti, ovvero della conduzione dei corrispondenti impianti.
6. L'impegno da parte delle imprese all'affidamento di quanto precedentemente indicato ed il possesso da

parte della struttura delle attribuzioni necessarie ai corrispondenti adempimenti sono attestati e documentati a corredo della richiesta di sovvenzione. Il relativo assolvimento è dimostrato, con i necessari conferimenti e devoluzioni di attività, ed è condizione per la conferma della sovvenzione richiesta nei tempi e nei modi di seguito previsti.

7. Nel caso in cui l'autonoma attività di commercializzazione diretta di una singola impresa abbia interessato un'aliquota pari o superiore al 50% del latte di cui al paragrafo, 2 lett. a), i presupposti per l'affidamento delle attività di cui al paragrafo 5 possono non sussistere.
8. La struttura assume il compito di rappresentare le imprese aderenti e di agevolare e coordinare l'attivazione dei progetti.
9. Sono beneficiari della sovvenzione la struttura e le singole imprese.  
La misura massima della sovvenzione soddisfa le seguenti condizioni:

<b>TIPOLOGIE DI IMPRESA</b>	<b>PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE</b>	<b>IMPORTO MASSIMO DEL FINANZIAMENTO</b>
STRUTTURA	80%	1.800.000,00 euro
IMPRESE	80%	1.800.000,00 euro

La struttura e le imprese possono beneficiare una sola volta della sovvenzione.

10. Le richieste di sovvenzione e le relative domande di finanziamento, redatte su modulistica messa a disposizione dall'amministratore del Fondo, sono inoltrate a partire dal quattordicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, con un'unica comunicazione dalla struttura allo stesso amministratore con allegata la seguente documentazione:
  - a) relazione descrittiva dei progetti sottoscritta da tutti i legali rappresentati della struttura e delle imprese;
  - b) documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni previste da parte della struttura e delle imprese;
  - c) prospetto riassuntivo delle domande di finanziamento oggetto di sovvenzione sottoscritto da tutti i legali rappresentanti della struttura e delle imprese;
  - d) un preventivo di spesa per ciascuna attrezzatura, macchinario, impianto o altra spesa prevista dai progetti;
  - e) computo metrico estimativo o preliminare di compravendita nel caso di acquisto, ristrutturazione o ampliamento di immobili.
11. I finanziamenti e la sovvenzione sono concessi a fronte di spese o contributi consortili relativi alle seguenti tipologie:
  - a) l'acquisto, la ristrutturazione o l'ampliamento degli stabilimenti produttivi e delle unità operative della struttura e delle imprese, anche per l'utilizzo condiviso tra le imprese aderenti e la struttura;
  - b) l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature, anche per l'utilizzo condiviso tra le imprese aderenti e la struttura;
  - c) la costituzione della struttura;
  - d) le somme conferite da ciascuna impresa per la sottoscrizione delle quote iniziali di partecipazione al capitale sociale della struttura, nel limite massimo del 10% dell'importo massimo del finanziamento concedibile;
  - e) la commercializzazione, la promozione e la distribuzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
  - f) la certificazione e quanto necessario a garantire la tracciabilità, la prova della provenienza del latte,

gli standard qualitativi, la salubrità e la genuinità del latte, dei prodotti e dei processi;

- g) la creazione e l'impiego di sistemi identificativi e di riconoscimento del latte e dei prodotti lattiero-caseari finalizzati alla vendita ed alla distribuzione;
- h) il capitale circolante attinente alle spese di funzionamento della struttura nei 18 mesi successivi alla presentazione della domanda di sovvenzione;
- i) l'acquisto di materiali biodegradabili o riciclabili per il confezionamento del latte e dei prodotti derivati;
- j) l'acquisto di mezzi elettrici per il trasporto e la distribuzione dei prodotti;
- k) l'I.V.A. nel caso in cui non sia recuperabile.

Ai fini del presente provvedimento per contributo consortile si intende il trasferimento di risorse dalle imprese alla struttura per consentire alla stessa la realizzazione dei progetti con riferimento alle suddette tipologie di spesa. La struttura rendiconta le spese sostenute con l'utilizzo dei contributi consortili. Le spese sostenute dalla struttura con l'utilizzo dei contributi consortili non possono essere oggetto di richiesta di finanziamento o sovvenzione da parte della struttura stessa.

Sono ritenute ammissibili le spese tecniche nel limite, per ciascuna impresa e per la struttura, del 10% del totale delle spese di cui alla predetta lettera a).

12. Non sono ritenute ammissibili le seguenti spese:
  - a) autoveicoli o mezzi di trasporto, ad eccezione dei mezzi elettrici;
  - b) spese sostenute prima della presentazione della domanda ad eccezione delle spese per la costituzione della struttura.
13. A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione dei finanziamenti oggetto della sovvenzione e ricevute le comunicazioni bancarie di avvenuta deliberazione di erogazione dei finanziamenti medesimi, l'Amministratore del Fondo provvede alla concessione dei finanziamenti ed alla loro contestuale conversione parziale rinunciando a parte delle quote di ammortamento, per un importo pari a quello della sovvenzione. Nel caso in cui le risorse finanziarie del Fondo, così come risultanti dalle indicazioni di spesa impartite all'Amministratore del Fondo dalla Giunta regionale e dall'Assessore regionale competente in materia di agricoltura ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 istitutiva del Fondo, risultassero insufficienti all'erogazione dei finanziamenti, gli stessi e la relativa sovvenzione sono proporzionalmente ridotti.
14. La sovvenzione è condizionata all'accertamento del regolare completamento dei progetti per la realizzazione del quale il finanziamento è concesso.
15. La sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione dei progetti.
16. La sovvenzione è proporzionalmente ridotta nel caso in cui, prima della verifica dell'avvenuta realizzazione dei progetti, il numero delle imprese aderenti stesse si riduca in modo da non soddisfare quanto previsto in merito al numero minimo di imprese aderenti o la percentuale minima di impiego complessivo di latte non raggiunga il 15% della produzione totale annua di latte delle stalle conferito a primi acquirenti in regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE